

questi uffici al contrario garantiscono una delle funzioni esclusive del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la tutela del patrimonio dei beni culturali e archeologici del territorio lucano;

la rilevanza del patrimonio culturale e archeologico della Basilicata costituisce uno dei punti centrali dello sviluppo socio economico soprattutto nelle aree interessate dalle eventuali soppressioni degli uffici;

il territorio meriterebbe al contrario un aumento della vigilanza del proprio patrimonio e una maggiore promozione per fare entrare la Basilicata a pieno titolo nei circuiti del turismo culturale;

questo Governo non ha provveduto ancora a delineare alcun programma d'intervento in favore della regione Basilicata —:

quali iniziative intenda promuovere il Governo affinché venga scongiurata la soppressione dei quattro uffici citati in premessa e quali iniziative intenda assumere in vista del DPEF per incrementare i fondi a disposizione per il funzionamento degli uffici e dei musei, in particolar modo per quelli della Basilicata che fanno registrare importanti *performance*, come evidenziano i dati recenti in termini di visite e di potenzialità per lo sviluppo del territorio. (5-01064)

Interrogazione a risposta scritta:

MAZZOCCHI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 426 del 1997, relativo agli organi della scuola nazionale di cinema, prevede che «La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza »;

il direttore generale della « scuola nazionale di cinema », pur essendo equiparato ad « organo », così come previsto dal comma 1 del sopra citato articolo 5, continua ad essere presente nella fondazione;

il mandato del predetto « direttore » è scaduto con quello del precedente consiglio di amministrazione, cioè con la fine del quadriennio;

ciò nonostante lo stesso continua, da 12 anni, ad esercitare la funzione di direttore generale di tale fondazione —:

se il Ministro non intenda esercitare il proprio potere di vigilanza, affinché la durata degli organi della scuola nazionale di cinema sia rispettosa del dettato legislativo. (4-03309)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le nuove esigenze poste agli Stati dalla recrudescenza del terrorismo internazionale richiedono la più attenta rimediazione di tutti gli strumenti atti a prevenire e reprimere le attività e le finalità delittuose dei gruppi dediti ad attività terroristiche;

un capitolo sostanzialmente sottovalutato è quello del terrorismo marittimo, che ricomprende tutti i casi di violenza connessi per finalità politiche o terroristiche a bordo di una nave privata che, difettando del requisito dell'aggressione di una nave ai danni dell'altra, non possono essere considerati come atti di pirateria;

sul punto, invero, è operante la convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, convenzione conclusa sotto gli auspici del-

l'Organizzazione Marittima Internazionale (I.M.O.) per porre riparo alle lacune della normativa internazionale evidenziate dalla vicenda della nave « Achille Lauro »;

al di là delle previsioni contenute nella citata Convenzione di Roma, risulta non disciplinato, attualmente, l'esercizio di poteri di intervento in alto mare da parte di una nave da guerra per reprimere fatti di terrorismo marittimo, sicché in realtà è da ritenersi che l'unica disciplina applicabile sia quella prevista in via generale per il cosiddetto « diritto di visita »;

è evidente che le ipotesi di azione terroristica organizzata a bordo di una nave da gruppi armati non possono escludere l'intervento repressivo di navi da guerra e che, in una fattispecie come quella ipotizzata, non è immaginabile il ricorso all'esercizio del « diritto di visita » —:

se non ritenga di dover assumere l'iniziativa, con i Paesi sottoscrittori della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988, di integrarne il contenuto disciplinando in forma più stringente l'ipotesi di intervento di navi da guerra per reprimere atti di terrorismo marittimo. (3-01147)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'embargo navale, per quanto legittimato dall'autorità di specifiche, risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (che, non disponendo di forze navali sotto il proprio comando o controllo, deve delegarne l'esecuzione agli Stati membri o ad Organizzazioni regionali come la Nato o l'UEO), non è attualmente regolato da alcuna disposizione di diritto positivo;

in assenza di una normativa speciale, la condotta delle forze navali durante operazioni di embargo navale si richiama, parzialmente, alla regolamentazione del diritto bellico marittimo tentando l'applicazione analogica della Dichiarazione di

Londra del 26 febbraio 1909 sul diritto della guerra marittima, mai, peraltro, entrata in vigore;

esiste dunque soltanto una « prassi coercitiva » che ha creato una normativa di natura consuetudinaria che ben potrebbe (e dovrebbe) essere trasformata in diritto positivo;

sotto tal profilo una linea-guida è costituita dalla risoluzione 665 e dalle successive risoluzioni 713, 724, 757, 787 e 820 del consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

la disciplina positiva dell'embargo navale — stante la gravità dell'azione, è una improcrastinabile necessità anche per prevenire possibili abusi —:

se non ritenga di dover assumere l'iniziativa di porre la questione della necessità di disciplinare le modalità di esecuzione, dunque determinando le sfere dei diritti e dei doveri, del cosiddetto « embargo navale ». (3-01148)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BONITO, GASPERONI e LUCIDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

pende davanti al tribunale civile di Urbino una causa di separazione nella quale risulta coinvolta, come parte, la signora Antonella Leoni;

la signora Leoni ha denunciato pubblicamente di aver subito provvedimenti giudiziari incomprensibili ed abnormi;

la signora Leoni, in particolare, ha denunciato di aver subito l'allontanamento dai due figli minori in quanto affidati al marito sul presupposto, assai singolare, di lavorare ad Urbino e cioè a 15 chilometri da Urbino, dove i figli avevano vissuto fino al momento della separazione;